

Circolare n. 3

Pieve di Soligo, 21.01.2013

Spett.  
Sigg.ri Clienti  
Loro sedi

**Oggetto: Documenti di accompagnamento dei vini**

**Documenti di accompagnamento dei vini commercializzati dai produttori in ambito comunitario: nuove indicazioni obbligatorie dal 1° gennaio 2013. Regolamento CE 314/2012; Nota del Ministero delle Politiche Agr. e Forest. n. 0017213 del 20/12/2012.**

Si informa che con decorrenza 1° gennaio 2013 la normativa in oggetto dispone che i documenti di accompagnamento dei vini debbano “attestare” la certificazione dei prodotti DOP, IGP, Varietali (che riportano cioè la varietà delle uve) o riportare l’annata di produzione. Ciò avviene mediante l’inserimento, in tali documenti, di alcune precise diciture elencate dalla normativa, sia da parte di un produttore di vino che da parte del commerciante (costui dovrà quindi verificare che nei documenti che accompagnano il vino acquistato siano riportate le diciture obbligatorie, copiandole poi nei documenti di accompagnamento che dovrà egli stesso compilare al momento della vendita).

Si riportano di seguito i **testi delle dichiarazioni**, in base alla tipologia di vini, da trascrivere **integralmente** nei relativi documenti di accompagnamento:

- **per i vini DOP (DOC e DOCG):** “Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta, N. [.....] del registro E-Bacchus – Attestato di certificazione n. .... del gg/mm/aa rilasciato dall’organismo di controllo ..... (inserire anche la mail di tale organismo)”;
- **per i vini IGP:** “Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta, N. [.....] del registro E-Bacchus”;
- **per i vini non DOP o IGP ma “millesimati” (ovvero con indicazione dell’annata di raccolta):** “Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta, a norma dell’articolo 118 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007”;
- **per i vini non DOP o IGP ma “varietali”:** “Il presente documento vale quale certificazione della (o delle) varietà di uva da vino (“vino varietale”), a norma dell’articolo 118 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007”;
- **per i vini non DOP o IGP ma con indicazione dell’annata di raccolta e “varietali”:** “Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta e della (o delle) varietà di uva da vino (“vino varietale”), a norma dell’articolo 118 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007”;
- **per i vini c.d. “generici”, diversi dai precedenti**, non è prevista alcuna dicitura supplementare.

## TIPOLOGIA DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI VINI

Le indicazioni citate vanno riportate in uno dei seguenti documenti di trasporto previsti per la circolazione dei vini:

- nel Documento di accompagnamento (c.d. "Doco") nella casella 11 "Attestati"
- nel Documento di trasporto (DDT) nel campo "Descrizione beni"
- nell'e-AD nel campo 17 l ("elle").

Si segnala comunque che il Ministero, per non gravare i produttori, ha fatto richiesta presso la Comunità Europea affinché vengano esonerate dalle nuove norme le spedizioni comunitarie di vini confezionati. Non appena vi sarà risposta ve ne daremo comunicazione.

## ULTERIORI NOVITA'

- Informiamo che fino al 1 AGOSTO 2013, è consentito, per la circolazione in ambito comunitario dei prodotti non soggetti ad accisa, dei prodotti spediti dai piccoli produttori (sono coloro che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno) e per la circolazione nazionale dei prodotti vitivinicoli, l'utilizzo degli attuali documenti di accompagnamento ("DOCO"). L'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) specifica che per i prodotti vitivinicoli spediti *verso un Paese Terzo*, pur mantenendo le esenzioni per i piccoli produttori, è riconosciuto solo l'e-AD.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Studioconsulenza